

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"UNA – Aziende della Comunicazione Unite"**

**Articolo 1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. C.C. UNA - Aziende della Comunicazione Unite (**l'Associazione o UNA**).
- 1.2 L'Associazione ha sede in Milano.
- 1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2 AZIENDE ASSOCIATE**

- 2.1 Possono essere associate ad UNA tutte le aziende che operano nel campo della consulenza di comunicazione, con il principale scopo di creare, gestire e sviluppare il valore dei marchi e della reputazione dei clienti e in possesso dei requisiti di cui al successivo Articolo 5 (le società ammesse all'associazione, le **Associate** e, ciascuna, un'**Associata**).
- 2.2 Le Associate si dividono in undici fasce (le **Fasce**). Ciascun anno, l'attribuzione ad una determinata Fascia viene determinata sulla base dei ricavi d'agenzia (come definiti al successivo Paragrafo 17.2) ottenuti da ciascuna Associata, come risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato e trasmesso all'Associazione ai sensi del successivo Paragrafo 17.1. Le Fasce sono le seguenti:
  - (i) Fascia A: ricavi superiori ad Euro 15.000.000 (quindici milioni);
  - (ii) Fascia B: ricavi compresi tra Euro 10.000.001 (dieci milioni e uno) ed Euro 15.000.000 (quindici milioni);
  - (iii) Fascia C: ricavi compresi tra Euro 8.000.001 (otto milioni e uno) ed Euro 10.000.000 (dieci milioni);
  - (iv) Fascia D: ricavi compresi tra Euro 6.000.001 (sei milioni e uno) ed Euro 8.000.000 (otto milioni);
  - (v) Fascia E: ricavi compresi tra Euro 5.000.001 (cinque milioni e uno) ed Euro 6.000.000 (sei milioni);
  - (vi) Fascia F: ricavi compresi tra Euro 4.000.001 (quattro milioni e uno) ed Euro 5.000.000 (cinque milioni);
  - (vii) Fascia G: ricavi compresi tra Euro 3.000.001 (tre milioni e uno) ed Euro 4.000.000 (quattro milioni);
  - (viii) Fascia H: ricavi compresi tra Euro 2.000.001 (due milioni e uno) ed Euro 3.000.000 (tre milioni);
  - (ix) Fascia I: ricavi compresi tra Euro 1.000.001 (un milione e uno) ed Euro 2.000.000 (due milioni);
  - (x) Fascia L: ricavi compresi tra Euro 500.001 (cinquecentomila e uno) ed Euro 1.000.000 (un milione); e
  - (xi) Fascia M: ricavi sino ad Euro 500.000 (cinquecentomila).
- 2.3 Resta espressamente inteso che l'unico parametro sulla base del quale si procederà all'assegnazione dell'Associata ad una determinata Fascia è quello dei ricavi d'agenzia, come disciplinato nel Paragrafo 2.2 che precede. A questo fine, nessuna rilevanza avrà l'importo

della Quota Complessiva (come di seguito definita) determinata dall'Assemblea per ciascuna Associata.

### **Articolo 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 3.1 L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.
- 3.2 L'Associazione ha l'obiettivo di rappresentare e promuovere le aziende associate e valorizzare l'intero comparto.
- 3.3 L'Associazione si propone lo studio della soluzione dei problemi comuni delle Associate, nonché la tutela degli interessi del comparto della comunicazione e, più in generale, lo sviluppo del miglioramento della comunicazione in ogni suo aspetto.
- 3.4 In particolare, l'Associazione si propone i seguenti scopi:
  - a) individuare, studiare, promuovere e realizzare ogni iniziativa diretta alla soluzione dei problemi comuni delle Associate nell'evolversi del settore della comunicazione in Italia e all'estero;
  - b) porsi come interlocutore qualificato nel confronto con i clienti e le associazioni che li rappresentano;
  - c) rappresentare la categoria presso qualsiasi autorità, ente, istituzione, o associazione in Italia e all'estero, in merito a tutte le tematiche inerenti la comunicazione, con l'obiettivo di influenzare le decisioni normative più strategiche per la categoria;
  - d) rappresentare il punto di vista delle aziende consulenti di comunicazione nelle relazioni con i media;
  - e) identificare e promuovere iniziative formative finalizzate alla preparazione professionale dei futuri addetti alla comunicazione, autonomamente o in collaborazione con scuole e università; pianificando altresì corsi di formazione in materia di normativa sulla concorrenza;
  - f) promuovere, altresì, tutte quelle iniziative mirate a implementare lo spirito mutualistico tra gli associati, identificando le misure più idonee per valorizzare i principi della solidarietà e del supporto a favore delle Associate in difficoltà;
  - g) rappresentare la categoria verso il mondo dei mezzi d'informazione, fornendo pareri, opinioni e contribuendo alla reputazione positiva della categoria presso l'opinione pubblica;
  - h) favorire lo sviluppo, anche con accordi di natura economica, di iniziative relative all'addestramento professionale, all'assistenza e previdenza delle Associate;
  - i) favorire ed incrementare, sia attraverso l'istituzione di appositi centri di studio e ricerca, sia mediante l'adesione ad analoghe iniziative promosse da terzi, lo sviluppo di un *know-how* approfondito e condiviso sulle tematiche relative al *marketing* e alla comunicazione, attingendo a informazioni e dati nazionali e internazionali;
  - j) promuovere comportamenti uniformi ed iniziative collettive delle Associate a sostegno e difesa degli interessi della categoria, sempre nel rispetto sulla normativa della concorrenza;
  - k) provvedere attivamente affinché le Associate osservino tutti i doveri per la protezione dell'immagine e dell'onorabilità della categoria professionale, sia in Italia sia all'estero, in coerenza con il manifesto dell'Associazione;
  - l) procedere alla stipulazione, alla modifica e/o integrazione di accordi collettivi di

settore a contenuto economico e normativo senza necessità di specifico mandato da parte delle aziende Associate; e

- m) promuovere su tutto il territorio nazionale iniziative mirate a far conoscere l'Associazione, il suo ruolo, i suoi servizi in modo tale da sviluppare l'immagine e la conoscenza dell'Associazione anche al fine di fare proselitismo per nuove adesioni.

3.5 L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse con quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, ivi compresa la facoltà di esercitare senza scopo di lucro attività commerciali.

3.6 Per il conseguimento delle finalità che persegue, l'Associazione detiene la totalità delle quote della società AssAP Servizi S.r.l. con sede in Milano.

#### **Articolo 4 CODICE DEONTOLOGICO E REGOLAMENTO**

Costituiscono parte integrante del presente Statuto:

- a) il Codice Deontologico; e
- b) il Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE**

#### **Articolo 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

5.1 Possono partecipare all'Associazione, nonché permanere nella stessa, tutte le aziende di comunicazione che possiedano almeno e cumulativamente i seguenti requisiti (i **Requisiti**):

- a) siano costituite in forma societaria;
- b) abbiano almeno due anni di attività documentati da bilanci approvati o rendiconti;
- c) svolgano in via prevalente attività di progettazione di azioni di comunicazione per conto terzi, nonché di consulenza strategica di comunicazione;
- d) non versino in stato di insolvenza e non siano amministrate, rappresentate o comunque dirette da persone che siano state dichiarate fallite o che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio o per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

5.2 L'elenco dei Requisiti di cui sopra è stato redatto a puro titolo indicativo e non tassativo. Il Consiglio Direttivo, al quale spetta valutare la sussistenza dei Requisiti, dispone delle seguenti facoltà:

- a) determinare, demandandone la disciplina al Regolamento approvato dall'Assemblea, ulteriori Requisiti ai fini della partecipazione all'Associazione;
- b) richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni documentali, disporre verifiche o controlli presso le Associate a mezzo di persone o enti di sua fiducia all'uopo nominati onde accertare la sussistenza o la permanenza dei Requisiti più sopra elencati; e
- c) deliberare contro l'ammissione di una azienda all'Associazione in caso di valutazione negativa circa la sussistenza dei Requisiti.

5.3 Entro il 31 marzo di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale eventuali variazioni intervenute rispetto ai Requisiti.

## Articolo 6 PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 6.1 Le aziende di comunicazione che intendano far parte dell'Associazione, devono trasmettere al Consiglio Direttivo, all'attenzione del Presidente, la domanda scritta di ammissione.
- 6.2 Tale domanda deve essere corredata da una copia
- dei documenti di cui alla lettera b) del Paragrafo 5.1 di questo Statuto;
  - da una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda che garantisca (i) la chiarezza, verità e correttezza di tali documenti e (ii) il possesso degli ulteriori Requisiti e (iii) le eventuali ulteriori garanzie richieste dal Regolamento;
  - da qualsiasi altro documento richiesto dal Regolamento;
  - dall'eventuale ulteriore documentazione probatoria del possesso dei Requisiti.
- La domanda di ammissione deve indicare la persona fisica (o le persone fisiche) destinata/e a rappresentare l'Associata in seno all'Associazione ai sensi dell'Articolo 9.
- 6.3 Deve intendersi risolto di diritto il rapporto associativo tra l'Associazione e l'Associata nel caso in cui sia accertato, anche successivamente, che la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Associata ai sensi del Paragrafo 6.2 risulti, anche soltanto parzialmente, non veritiera. In tale ipotesi l'Associata non può pretendere la restituzione né della Quota Complessiva versata all'Associazione, né delle spese sostenute a qualsiasi titolo e perde altresì qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 6.4 La presentazione della domanda di ammissione comporta l'integrale accettazione:
- del presente Statuto;
  - del Codice Deontologico;
  - della convenzione con AssAP Servizi S.r.l. (**AssAP**), pubblicato sul sito internet di UNA, con le relative modalità di erogazione e pagamento dei servizi;
  - del Regolamento Associativo.
- 6.5 La presentazione della domanda di ammissione comporta altresì:
- l'accettazione preventiva dei controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti;
  - l'impegno della richiedente di agevolare le persone o gli enti incaricati nella loro attività di controllo;
  - l'impegno di rimborsare all'Associazione gli eventuali costi delle verifiche, che sono integralmente a carico della richiedente stessa.

### Clausola transitoria

Le Associate che fossero già tali al momento dell'adozione del presente Statuto disporranno di un periodo di 6 mesi successivi all'adozione per conformarsi ai nuovi Requisiti. A questo fine, sarà necessario trasmettere all'Associazione tutta la documentazione di cui agli Articoli 5 e 6 dello Statuto e all'articolo 2 del Regolamento, qualora l'Associazione non ne fosse già in possesso. Il mancato adempimento della presente disposizione comporterà la decadenza dell'Associata ai sensi dell'Articolo 12 del presente Statuto.

## Articolo 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

- 7.1 Le domande di ammissione vengono istruite ed esaminate preliminarmente dal Direttore Generale, che le trasmette poi al Consiglio Direttivo con un suo parere scritto.

- 7.2 Il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti, delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui la domanda venga rigettata, la relativa delibera dovrà essere adeguatamente motivata.
- 7.3 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre una o più domande di ammissione e la documentazione pertinente al Collegio dei Probiviri di cui all'Articolo 39 affinché questo esprima il proprio parere non vincolante nel termine di 30 giorni.
- 7.4 La delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile nel termine di 30 giorni avanti il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 8 AMMISSIONE DELL'ASSOCIATA**

- 8.1 Con l'ammissione a far parte dell'Associazione, l'Associata è impegnata a rispettare tutti i doveri associativi previsti dal presente Statuto e dal Codice Deontologico, dei Regolamenti Associativi, in particolare si obbliga:
- ad uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo;
  - al pagamento della Quota Complessiva.
- 8.2 All'atto della presentazione della domanda, la richiedente si impegna, subordinatamente all'effettiva ammissione, a versare:
- all'Associazione la quota associativa (la **Quota Associativa**) e le eventuali ulteriori contribuzioni integrative straordinarie deliberate dall'Assemblea (i **Contributi Straordinari**); e
  - ad AssAP il corrispettivo annuale per la fornitura dei relativi servizi (**Corrispettivo AssAP**), con le modalità di pagamento previste annualmente dall'Assemblea Ordinaria.
- (la Quota Associativa, i Contributi Straordinari e il Corrispettivo AssAP, insieme, la **Quota Complessiva**).
- 8.3 L'entità della Quota Associativa e dei Contributi Straordinari, il criterio di determinazione del Corrispettivo AssAP, nonché le loro modalità di pagamento, sono annualmente fissate dall'Assemblea Ordinaria.

#### **Articolo 9 RAPPRESENTANTI**

- 9.1 Ogni Associata è rappresentata in seno all'Associazione da uno o più delegati (i **Rappresentanti**), in un numero massimo pari ai diritti di voto spettanti all'Associata ai sensi dell'Articolo 23.2, da indicarsi all'atto dell'ammissione. Eventuali sostituzioni e/o revoche dovranno essere comunicate per iscritto al Direttore Generale.
- 9.2 Ogni Rappresentante deve essere amministratore o direttore generale dell'Associata o comunque deve rivestire un ruolo direttivo dell'organizzazione funzionale dell'Associata di cui si tratti dedicata alle attività di progettazione di azioni di comunicazione e/o di consulenza strategica di comunicazione a favore di terzi.

#### **RECESSO, DECADENZA – SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Articolo 10 RECESSO E DECADENZA–SANZIONI DISCIPLINARI– CESSAZIONE**

- 10.1 Cessa di far parte dell'Associazione l'Associata che ne receda o di cui sia pronunciata la decadenza.
- 10.2 Sia in caso di recesso che di decadenza dall'Associazione, l'Associata è tenuta al pagamento

della Quota Complessiva, fino al termine dell'esercizio in corso.

- 10.3 L'Associata che sia receduta o sia stata dichiarata decaduta non può pretendere la restituzione di nessun elemento della Quota Complessiva e perde qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 10.4 L'Associata, e/o i suoi rappresentanti, che sia receduta o sia stata dichiarata decaduta, non ha diritto a presentare delle candidature alle cariche associative ai sensi dell'Articolo 40.

#### **Articolo 11 RECESSO DELL'ASSOCIATA**

- 11.1 L'Associata può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone notizia al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
- 11.2 Qualora il recesso non sia comunicato entro il termine essenziale del 30 settembre dell'esercizio in corso, l'Associata recedente è tenuta al pagamento della Quota Complessiva, fino al termine dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recesso. Resta inteso che l'Associazione dovrà ricevere la comunicazione di recesso entro il termine sopra indicato.
- 11.3 L'Associata avrà inoltre il diritto di esercitare il recesso entro 30 giorni dalla delibera dell'Assemblea Ordinaria di cui all'Articolo 16.1, ovvero dalla ricezione di qualsiasi comunicazione di richiesta di Contributi Straordinari da parte del consiglio Direttivo, ad esito delle quali, anche per effetto dell'eventuale combinato effetto dei predetti provvedimenti, l'Associato fosse chiamato a sostenere un maggior esborso pari o superiore al 10% rispetto alla Quota Complessiva dell'anno precedente. In questo caso, in deroga a quanto precede,
- a) qualora esercitato a seguito della delibera dell'Assemblea Ordinaria di cui all'Articolo 16.1, il recesso avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo o, nel caso in cui esercitato successivamente, effetto immediato e l'Associata recedente non sarà tenuta al pagamento della Quota Complessiva per il relativo anno;
  - b) qualora esercitato a seguito di una richiesta di Contributi Straordinari, il recesso avrà effetto immediato e l'Associata (i) non sarà tenuta al pagamento dei Contributi Straordinari di cui si tratti e (ii) dovrà corrispondere all'Associazione esclusivamente la parte *pro rata temporis* della Quota Complessiva per l'anno in corso.

#### **Articolo 12 DECADENZA DELL'ASSOCIATA**

Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'Associata che:

- a) venga a trovarsi priva di uno dei Requisiti;
- b) si sia resa gravemente inadempiente alle norme dello Statuto o del Codice Deontologico;
- c) non si sia adeguata alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) non abbia tempestivamente adempiuto agli obblighi economici assunti nei confronti dell'Associazione, e/o di AssAP ai sensi del successivo Articolo 18;
- e) non goda di buona reputazione commerciale e/o non operi secondo criteri di corretta gestione economica.

#### **Articolo 13 SANZIONI DISCIPLINARI**

- 13.1 Nel caso di mancanza ai doveri associativi da parte di una Associata ritenuta dal Consiglio Direttivo non tanto grave da dare luogo alla proposta di decadenza, è in facoltà del Consiglio Direttivo applicare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) biasimo scritto da comunicarsi a tutte le Associate;
- c) sospensione e/o decadenza dei rappresentanti dell'Associata che ricoprono cariche associative;
- d) proposta all'Assemblea Ordinaria di sospendere l'Associata per un periodo da tre mesi a un anno (i) dall'attività associativa (ii) e/o dal diritto dell'Associata alle prestazioni istituzionali fornite dall'Associazione e/o AssAP.

13.2 Ogni Associata, anche se sospesa ai sensi del presente Articolo, è tenuta al pagamento della Quota Complessiva.

#### **Articolo 14 PROCEDURA**

- 14.1 Sulla decadenza e sulla sospensione di una Associata si pronuncia l'Assemblea Ordinaria.
- 14.2 La decadenza o la sospensione è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea. Detta proposta è comunicata dal Presidente all'Associata interessata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
- 14.3 L'Assemblea Ordinaria delibera a scrutinio segreto sulla decadenza e/o sospensione dell'Associata in prima convocazione con la maggioranza semplice delle Associate iscritte, e in seconda convocazione con la maggioranza delle Associate presenti.
- 14.4 L'Associata ha il diritto di essere ascoltata, ma non ha diritto di voto.

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO E QUOTE ASSOCIATIVE**

#### **Articolo 15 FONDO COMUNE**

- 15.1 Per il conseguimento delle finalità associative, l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle Quote Associate e dai Contributi Straordinari delle Associate, nonché dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione.
- 15.2 È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 15.3 L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 16 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA COMPLESSIVA**

- 16.1 Il criterio di determinazione, l'entità delle Quote Associate e del Corrispettivo AssAP e le loro modalità di pagamento sono, ogni anno, fissate per l'anno successivo e per le rispettive Fasce di appartenenza delle Associate dall'Assemblea Ordinaria che deve tenersi entro il 31 dicembre.
- 16.2 Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 11.3 che precede, è facoltà del Consiglio Direttivo, previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, richiedere a tutte le Associate dei Contributi Straordinari, sia per esigenze associative di carattere straordinario, sia per particolari attività o servizi associativi, fissandone gli importi, le modalità e le scadenze.

**Articolo 17 RICAVI E RICAVI D'AGENZIA**

17.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale

- a) l'entità dei propri ricavi; e
- b) l'entità dei propri "ricavi d'agenzia"

realizzati nell'esercizio precedente, fornendo inoltre il relativo bilancio o rendiconto approvato (nonché quello/i delle proprie controllate), ai fini dell'individuazione delle Quote Associative, nonché dei Corrispettivi AssAP.

17.2 Con il termine "ricavi d'agenzia" si intendono, ai fini del presente Statuto, i ricavi d'esercizio indicati alla voce "A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del bilancio redatto secondo le disposizioni del Codice civile ed i corretti principi contabili. A tale riguardo si precisa che i ricavi di cui alla voce A.1) del conto economico, nel rispetto del principio generale di redazione del bilancio di cui all'art. 2423bis, 1° comma, del codice civile (c.d. principio della "prevalenza della sostanza sulla forma"), non dovranno essere influenzati dalle rifatturazioni per acquisti di beni e servizi effettuati in nome proprio e per conto dei clienti, secondo lo schema contrattuale del "mandato senza rappresentanza".

Tali ultimi importi, costituendo delle mere partite di giro di natura finanziaria, qualora contabilizzati a conto economico, dovranno trovare separata allocazione nella voce "A.5) Altri Ricavi e proventi" ovvero chiaramente indicati nella Nota Integrativa, che ai sensi dell'art. 2423, 1° comma, del Codice civile, costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio.

Gli importi delle rifatturazioni non saranno computati ai fini del calcolo delle Quote Associative dovute all'Associazione e dei Corrispettivi AssAP.

17.3 Alle Associate che entro il 30 giugno di ogni anno non abbiano comunicato il dato relativo all'entità dei ricavi e dei "ricavi d'agenzia" e trasmesso copia del bilancio o del rendiconto approvato ai sensi del Paragrafo 17.1, potranno essere applicate le sanzioni di cui all'Articolo 12 o all'Articolo 13 e, qualora l'inadempimento si protragga sino al 30 settembre, l'Associazione procederà come segue:

- a) qualora l'Associata inadempiente sia tenuta alla pubblicazione del bilancio, il Direttore Generale potrà procedere autonomamente alla sua consultazione e al calcolo dei ricavi d'agenzia, fermo restando che tutte le relative spese (ivi incluse le spese relative all'ingaggio di una società di revisione incaricata all'uopo dall'Associazione) saranno addebitate all'Associata inadempiente; e
- b) qualora l'Associata inadempiente non sia tenuta alla pubblicazione del bilancio o del rendiconto, allora la Quota Associativa e il Corrispettivo AssAP saranno calcolati sulla base della dichiarazione dell'anno precedente e, a titolo di penale, tali importi saranno aumentati del 5%.

17.4 I bilanci inviati saranno controllati, a campione, da una società di revisione, per la verifica di corrispondenza tra l'autodichiarazione dei ricavi e dei "ricavi d'agenzia" e quanto risulta dal bilancio.

17.5 In caso di differenze tra l'ammontare dei "ricavi d'agenzia" comunicati mediante l'autodichiarazione fatta entro il 30 giugno e il dato effettivo risultante dal bilancio inviato, le quote dovute all'Associazione e i corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l. verranno calcolati sull'ammontare più elevato dei "ricavi d'agenzia" risultante dai due diversi dati.

17.6 In caso di (a) differenze tra l'ammontare dei ricavi comunicati mediante l'autodichiarazione fatta entro il 30 giugno e il dato effettivo risultante dal bilancio o dal rendiconto inviato,

oppure (b) mancato invio del bilancio o del rendiconto entro il 30 settembre, allora i diritti di voto dell'Associata ai sensi dell'Articolo 23.2 saranno automaticamente limitati a 1 (uno).

17.7 Tutte le spese sostenute dall'Associazione relative alle attività di cui ai Paragrafi 17.3 e 17.4 che precedono saranno addebitate all'Associata.

#### **Articolo 18 PAGAMENTO DELLA QUOTA COMPLESSIVA**

18.1 Ogni Associata è tenuta a corrispondere all'Associazione e/o ad AssAP la Quota Complessiva alle scadenze stabilite e nei termini stabiliti ai sensi del Paragrafo 16.1.

18.2 L'eventuale ritardo nel pagamento della Quota Complessiva comporta l'addebito degli interessi, per mese o frazione di mese, nella misura che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base dei tassi bancari passivi correnti.

18.3 In caso di ritardo nei pagamenti, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere all'Associata le quote associative e/o i Contributi Straordinari arretrati, fissando il termine entro cui essa è tenuta ad eseguire il pagamento, che dovrà comprendere anche gli interessi di cui al paragrafo precedente.

18.4 Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea Ordinaria la decadenza dell'Associata, fermo restando il diritto dell'Associazione di agire giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Associata stessa.

#### **Articolo 19 CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA**

19.1 L'Associazione aderendo all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accetta il contenuto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ed è impegnata a rispettare le decisioni del Giurì.

19.2 Di conseguenza l'adesione all'Associazione comporta, da parte di ogni Associata, l'impegno di rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e le decisioni del Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 20 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) ASSEMBLEA
- b) CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) PRESIDENTE
- d) VICEPRESIDENTI
- e) CONSULTA TERRITORIALE
- f) HUB
- g) TESORIERE
- h) REVISORI DEI CONTI
- i) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- j) DIRETTORE GENERALE

**Articolo 21 ASSEMBLEA**

21.1 L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e può essere convocata dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti, da almeno 3 Consiglieri e anche dal Direttore Generale, ogniqualvolta i soggetti legittimati lo ritengano necessario nel quadro degli scopi e delle finalità associative.

a) L'Assemblea Ordinaria è convocata

- (1) ogni tre anni per l'elezione, *(i)* del Consiglio Direttivo, *(ii)* dei Revisori dei Conti e *(iii)* dei Probiviri;
- (2) entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- (3) entro il 31 dicembre di ogni anno per *(i)* l'approvazione del bilancio preventivo, *(ii)* la determinazione delle Quote Associative e del Corrispettivo AssAP e le modalità e le scadenze del relativo pagamento *(iii)* la suddivisione delle Associate in Fasce e l'attribuzione dei relativi diritti di voto ai sensi dei Paragrafi 2.2 e 23.2.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria ogni volta che gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno 1/5 delle Associate iscritte all'Associazione.

b) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- (1) per le modifiche dello Statuto;
- (2) per ogni altra delibera su argomenti di carattere straordinario ogni qualvolta che i soggetti legittimati lo ritengano necessario, ovvero dietro richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno 1/3 delle Associate iscritte all'Associazione;
- (3) per le proposte di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere sottoscritta da almeno la metà delle Associate iscritte all'Associazione.

21.2 Con riferimento all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ne dovrà eleggere i componenti come segue:

- a) n. 8 consiglieri dovranno essere scelti tra i Rappresentanti delle Associate di Fascia A, Fascia B, Fascia C e Fascia D (le Fasce A, B, C e D, insieme, il **Gruppo Fascia 1**);
- b) n. 6 consiglieri dovranno essere scelti tra i Rappresentanti delle Associate di Fascia E, Fascia F, Fascia G, Fascia H, Fascia I, Fascia L e Fascia M (le Fasce E, F, G, H, I, L e M, insieme, il **Gruppo Fascia 2** e, insieme al Gruppo Fascia 1, ciascuno un **Gruppo Fascia**);  
e
- c) n. 1 consigliere sarà espressione delle Consulta Territoriale.

**Articolo 22 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

22.1 La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata mediante avviso trasmesso ad ogni Associata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Ove la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione potrà stabilire che essa si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

22.2 In caso di urgenza, i soggetti legittimati di cui all'Articolo 21, hanno la facoltà di convocare le

Assemblee almeno cinque giorni prima della data fissata con le stesse modalità di trasmissione di cui al paragrafo precedente.

### **Articolo 23 DIRITTI DI VOTO IN ASSEMBLEA**

- 23.1 Possono partecipare alle Assemblee ed esprimere validamente il loro voto soltanto le Associate regolarmente iscritte all'Associazione, (a) nei confronti delle quali non sia stata disposta la sospensione dall'attività sociale ai sensi dell'Articolo 13 e (b) che siano in regola con il pagamento della Quota Complessiva.
- 23.2 Ad ogni Associata competono il numero di voti di seguito indicato a seconda della rispettiva Fascia di appartenenza:
- a) Fascia A: 5 voti;
  - b) Fascia B: 4 voti;
  - c) Fascia C e Fascia D: 3 voti;
  - d) Fascia E, Fascia F, Fascia G e Fascia H: 2 voti; e
  - e) Fascia I, Fascia L e Fascia M: 1 voto.

Con delibera dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'Articolo 21, il numero di voti di cui sopra può essere modificato, fermo il limite massimo di 5 voti per Associata.

- 23.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Rappresentanti di ciascuna Associata; tuttavia, i diritti di voto in Assemblea potranno essere esercitati da un solo Rappresentante per ciascuna Associata. Nei limiti di cui al successivo Articolo 23.4, l'Associata, avrà facoltà di delegare i propri diritti di voto ad un'altra Associata o ad altro delegato purché in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 9.
- 23.4 Ogni Associata non può rappresentare più di 3 altre Associate.

### **Articolo 24 QUORA ASSEMBLEARI COSTITUTIVI**

- 24.1 Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associate che siano portatrici di almeno i 2/3 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.
- 24.2 In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associate che siano portatrici di almeno 1/3 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.
- 24.3 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associate che siano portatrici di almeno 1/2 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.
- 24.4 È consentita la partecipazione da remoto, a condizione che venga assicurato il rispetto del metodo collegiale e tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione.
- 24.5 Verificandosi questi requisiti, l'assemblea può essere tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 24.6 Per le deliberazioni riguardanti (i) lo scioglimento dell'Associazione, (ii) la nomina dei liquidatori e (iii) la devoluzione del fondo comune, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Associate che siano

portatrici di almeno i 3/4 del totale dei voti esprimibili in Assemblea, e in seconda convocazione con la presenza di un numero di Associate che siano portatrici di almeno i 2/3 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

24.7 Fra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono decorrere non meno di 24 ore.

#### **Articolo 25 QUORA ASSEMBLEARI DELIBERATIVI**

25.1 L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dalle Associate presenti.

25.2 L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti esprimibili dalle Associate presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dalle Associate presenti.

25.3 Le deliberazioni riguardanti (i) lo scioglimento dell'Associazione, (ii) la nomina dei liquidatori e (iii) la devoluzione del fondo comune, devono essere assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti esprimibili dalle Associate presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 del totale dei voti esprimibili dalle Associate presenti.

#### **Articolo 26 VOTAZIONE**

26.1 Nelle Assemblee le votazioni hanno luogo tramite piattaforma elettronica identificata ed approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

26.2 Le votazioni hanno luogo con scrutinio segreto nel caso di elezioni alle cariche associative o qualora, tenuto conto della delicatezza della materia, il Consiglio Direttivo deliberi di procedere con tale sistema. In tale ultima ipotesi, tale specifica disposizione deve risultare dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

26.3 Le votazioni possono aver luogo da remoto secondo le modalità specificate nell'apposito Regolamento.

#### **Articolo 27 VINCOLATIVITÀ DELLA DELIBERA**

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutte le Associate ancorché assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 28 CONSIGLIO DIRETTIVO**

28.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri pari a 15, nel rispetto delle disposizioni del Paragrafo 21.2, tra i quali il rappresentante della Consulta Territoriale di cui all'Articolo 35.

28.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente uscente di cui all'Articolo 33. Possono inoltre presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo su invito e senza diritto di voto, il Presidente di AssAP, il Presidente del Centro Studi di cui al Paragrafo 29.2d) e i rappresentanti degli Hub.

28.3 I Consiglieri durano in carica tre anni, sono eletti con le modalità previste dall'Articolo 40 e dall'Articolo 41, e sono rieleggibili.

#### **Articolo 29 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

29.1 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità e degli scopi associativi valuta le esigenze

operative dell'Associazione decidendone priorità, fattibilità e sostenibilità economica.

29.2 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto ed in particolare:

- a) il Consiglio Direttivo:
- (1) nomina tra i membri del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione da convocarsi entro e non oltre i quindici giorni successivi all'Assemblea di nomina, il Presidente;
  - (2) nomina, sempre nel corso della prima riunione tra i membri del Consiglio Direttivo, da 1 a 3 Vicepresidenti;
  - (3) delibera le deleghe ai singoli Consiglieri e i relativi poteri, nel corso della prima riunione di cui al precedente punto (1), potendole poi modificare e/o revocare con le maggioranze di cui all'Articolo 30;
  - (4) nomina e/o conferma il Direttore Generale con i poteri di cui all'Articolo 44;
  - (5) esamina e si pronuncia sulle domande di ammissione in conformità con l'Articolo 5, l'Articolo 6 e l'Articolo 7.
- b) All'inizio di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo determinando l'allocazione delle risorse e stabilendo le priorità operative in stretta correlazione con la loro sostenibilità economica.
- La proposta di bilancio preventivo, sentito il parere di compatibilità economica del Direttore Generale, è esaminata e discussa dal Consiglio Direttivo che la presenta all'Assemblea per l'approvazione.
- c) Il Consiglio Direttivo designa:
- (1) i nominativi del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di AssAP;
  - (2) i nominativi dei membri dei Consigli di Amministrazione delle società in cui l'Associazione è rappresentata tramite la sua controllata AssAP;
- d) Il Consiglio Direttivo nomina:
- (1) il Presidente del Centro Studi;
  - (2) il Tesoriere;
  - (3) i rappresentanti dell'Associazione negli Istituti e nelle associazioni in cui l'Associazione medesima è rappresentata, nonché (su proposta delle Commissioni Territoriali e degli Hub) i delegati dell'Associazione sul territorio e i coordinatori dei diversi Hub; e
  - (4) i rappresentanti dell'Associazione ai fini della partecipazione agli eventi di settore e alle premiazioni di cui UNA sia organizzatrice o *partner*.
- e) Il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board, con compiti esclusivamente consultivi, determinandone al momento della costituzione il ruolo, la composizione e le funzioni. I requisiti da rispettare al fine dell'individuazione dei membri dell'Advisory Board, nonché le sue funzioni, sono dettagliati nel Regolamento.
- f) È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo, ovvero obbligo del Consiglio Direttivo medesimo qualora richiesto da almeno 5 Associate, istituire Gruppi di Lavoro per specifiche problematiche di rilevanza associativa, nonché proporre all'Assemblea Regolamenti.

In caso di istituzione di una Commissione o di un Comitato, il Consiglio Direttivo,

all'atto della nomina, ne determina il contenuto, le modalità esecutive e ne designa i componenti, da nominarsi tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel settore in cui opera UNA, nonché il responsabile. I Gruppi di Lavoro operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo.

- g) Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di deliberare e richiedere alle Associate la partecipazione ad iniziative collettive, ovvero l'adozione di comportamenti uniformi da esso ritenuti indispensabili per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria, emanando all'uopo le più opportune direttive.

29.3 Di ogni delibera o iniziativa assunta il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea

### **Articolo 30 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

30.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all'anno su convocazione del Presidente, del Direttore Generale o su richiesta di almeno 5 Consiglieri.

30.2 È consentita la partecipazione da remoto, a condizione che venga assicurato il rispetto del metodo collegiale e tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente agli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione.

30.3 Il calendario annuale delle riunioni e le convocazioni devono essere diramati a mezzo *e-mail*. Ove la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione potrà stabilire che essa si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

30.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

30.5 Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

30.6 Per le deliberazioni concernenti, (i) la nomina del Presidente; (ii) l'istituzione, la revoca e/o la modifica delle deleghe ai singoli Consiglieri, (iii) le sanzioni disciplinari di cui all'Articolo 13 e (iv) la decadenza di un Consigliere di cui all'Articolo 31.1a), è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Per la nomina del Presidente è necessaria una maggioranza favorevole pari a 8 dei Consiglieri in carica per i primi due scrutini e dal terzo scrutinio in avanti un quorum favorevole pari a 7 dei Consiglieri in carica.

### **Articolo 31 CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI**

31.1 Il Consigliere che:

- a) per tre volte consecutive, o comunque per quattro volte in un periodo di 365 giorni, anche non consecutive, non partecipi alle riunioni consiliari, deve giustificare i motivi della sua assenza innanzi il Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, deciderà la decadenza del Consigliere con il quorum di cui all'Articolo 30;
- b) nel corso del mandato cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell'organizzazione della Associata che lo ha designato ed entri a far parte dell'organizzazione di un'altra Associata, salvo l'autorizzazione scritta da parte di quest'ultima da comunicarsi per iscritto entro 30 giorni dall'evento, fermo restando il disposto del presente Articolo 31.1 c), è considerato decaduto;
- c) nel corso del mandato, a causa dell'intervenuta contemporanea presenza nel Consiglio

Direttivo di 2 Rappresentanti di una stessa Associata, determini una violazione del divieto di cui al Paragrafo 41.1g)(3) è considerato decaduto. Salvo diverso accordo tra i 2 Rappresentanti della stessa Associata, è considerato decaduto il Consigliere che sia da ultimo divenuto Rappresentante dell'Associata.

- d) nel corso del mandato, a causa dell'intervenuta contemporanea presenza nel Consiglio Direttivo di oltre 3 Rappresentanti di uno stesso Gruppo di Associate (come di seguito definito) determini una violazione del divieto di cui al Paragrafo 41.1h), è considerato decaduto. Salvo diverso accordo tra i Rappresentanti dello stesso Gruppo di Associate, è considerato decaduto il Consigliere che sia da ultimo divenuto Rappresentante del Gruppo di Associate.

31.2 Fermo restando il disposto del successivo Paragrafo 31.3, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, fino ad un numero massimo pari a 7, in loro sostituzione, entra automaticamente a far parte del Consiglio Direttivo il soggetto appartenente alla medesima Fascia dei consiglieri uscenti che ha ottenuto il maggior numero di voti senza risultare eletto. A parità di voti entra a far parte del Consiglio il più giovane d'età. In caso di indisponibilità di questi, entra a far parte del Consiglio l'altro soggetto primo escluso e, in caso di indisponibilità anche di questi, entra a far parte del Consiglio Direttivo il secondo dei non eletti, e così via. In caso di indisponibilità di tutti i non eletti, il Consiglio Direttivo, con voto favorevole o uguale o superiore ai 2/3 dei suoi membri, può cooptare un Rappresentante accreditato di un'Impresa Associata. Questa procedura può essere applicata una sola volta nel corso di ciascun mandato del Consiglio Direttivo.

31.3 In assenza di soggetti candidati ma non eletti, deve essere convocata un'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo mancanti.

31.4 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare complessivamente, anche non contemporaneamente, un numero di Consiglieri pari o superiore a 8, Consiglio e Presidenza dovranno intendersi decaduti. Il Presidente e/o i Consiglieri rimasti in carica devono convocare e far sì che sia tenuta, entro 30 giorni, l'Assemblea perché provveda alla nomina dell'intero nuovo Consiglio che procederà alla nomina del nuovo Presidente.

31.5 I Consiglieri nominati alla carica in sostituzione dei Consiglieri uscenti decadono dalla carica insieme al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 32      PRESIDENTE**

32.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'Articolo 30. Il Consiglio Direttivo dovrà scegliere il Presidente, ad alternanza, tra i Consiglieri espressione di Associate locali e i Consiglieri espressione di Associate appartenenti a gruppi internazionali.

32.2 Il Presidente dura in carica per tre anni e, per particolari esigenze nell'interesse dell'Associazione, è rieleggibile una sola volta. In caso di rielezione, l'alternanza di cui al precedente Paragrafo 32.1 dovrà avvenire in occasione del mandato successivo a quello del Presidente rieletto.

32.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Può convocare ai sensi dell'Articolo 21 le Assemblee. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

32.4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Nel caso siano stati nominati più Vicepresidenti ai sensi del Paragrafo 29.2a)(2), il Presidente è sostituito dal Vicepresidente da lui indicato o, in mancanza, dal più anziano.

32.5 In caso di dimissioni, decadenza, morte, grave impedimento del Presidente, uno dei

Vicepresidenti e/o il Direttore Generale devono convocare e far sì che sia tenuto, entro 30 giorni dall'evento, un Consiglio Direttivo che proceda alla nomina del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente sarà eletto nel rispetto delle procedure e maggioranze dettate dal presente Statuto.

### **Articolo 33      PRESIDENTE USCENTE**

- 33.1 Per garantirne la continuità nell'attività dell'Associazione è costituita la figura del Presidente uscente.
- 33.2 Qualora non sia stato eletto come Consigliere, il Presidente uscente può partecipare all'adunanza del Consiglio Direttivo per tutta la durata del primo mandato del nuovo Presidente, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

### **Articolo 34      VICEPRESIDENTI**

- 34.1 Per l'esecuzione del programma di attività associative nonché per la conduzione e rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è coadiuvato da 1 a 3 Vicepresidenti nominati dal Consiglio Direttivo.
- 34.2 Qualora siano nominati più Vicepresidenti, questi, per quanto possibile, dovranno avere tra loro diverse competenze e/o esperienza in diverse discipline.

### **Articolo 35      CONSULTA TERRITORIALE**

- 35.1 La Consulta Territoriale è formata dai rappresentanti delle Commissioni Territoriali, come disciplinato nel Regolamento.
- 35.2 La Consulta Territoriale ha il compito di promuovere l'attività da svolgersi nei singoli territori, stimolando, coordinando, organizzando e gestendo tali attività di supporto delle singole Associate partecipanti, sempre previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- 35.3 La Consulta Territoriale ha il diritto di designare un membro del Consiglio Direttivo. Le modalità di nomina del rappresentante della Consulta Territoriale nel Consiglio Direttivo sono disciplinate nel Regolamento.
- 35.4 Il Rappresentante della Consulta Territoriale eletto nel Consiglio Direttivo deve promuovere e presentare al Consiglio Direttivo le iniziative progettate nei singoli territori e già approvate dalla Consulta Territoriale, verificando sempre che tali proposte siano coerenti con le attività istituzionali dell'Associazione.
- 35.5 La Consulta Territoriale opera secondo la disciplina prevista dal Regolamento.

### **Articolo 36      HUB**

- 36.1 L'Associazione, su proposta di almeno 5 Associate, ha la facoltà di costituire dei raggruppamenti tra Associate, che prendono il nome di Hub, a presidio delle diverse discipline espresse dalle Associate ad UNA.
- 36.2 La validazione, regolamentazione, ratifica dei *budget* e conferma degli Hub è delegata al Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste all'Articolo 30.
- 36.3 Gli Hub hanno il compito di presidiare e tutelare le particolari esigenze delle Aziende aderenti, a livello nazionale ed internazionale, gestendo tali attività in coerenza con le linee guida e le eventuali direttive del Consiglio Direttivo.
- 36.3 Le modalità di nomina dei coordinatori dei diversi Hub e le regole che ne determinano il

funzionamento sono disciplinate nel Regolamento.

### **Articolo 37 TESORIERE**

- 37.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione, che può anche essere scelto fra persone non appartenenti alle Associate, e che dura in carica per la stessa durata del Consiglio.
- 37.2 Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e collabora con il Consiglio stesso alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo che, previa verifica dei Revisori dei Conti, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

### **Articolo 38 REVISORI DEI CONTI**

- 38.1 L'Assemblea Ordinaria elegge ogni 3 anni 2 Revisori dei Conti, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Revisore dei Conti che in sede di elezione ha ottenuto più voti viene nominato Presidente.
- 38.2 Possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti solo persone che rivestano incarichi operativi in materia contabile nelle Associate.
- 38.3 I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell'Associazione.
- 38.4 I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria dell'Associazione e vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto in materia amministrativa.
- 38.5 Essi accertano la regolare tenuta dei libri e presentano annualmente una relazione all'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 38.6 Nel caso di cessazione della carica di un Revisore, viene automaticamente assunta alla carica la persona che, alle ultime elezioni, ha ottenuto più voti per detta carica senza risultare eletta.

### **Articolo 39 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

- 39.1 L'Assemblea Ordinaria elegge ogni tre anni tre Probiviri che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
- 39.2 Il Proboviro che in sede di elezione ha ottenuto più voti viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri.
- 39.3 Possono essere eletti alla carica solo persone che non rivestano più incarichi operativi nelle Associate e che siano indicate da almeno quattro Associate.
- 39.4 La valutazione sui requisiti dei candidati alla carica di Proboviro spetta al Consiglio Direttivo incarica.
- 39.5 È compito del Collegio dei Probiviri:
- a) su richiesta del Consiglio Direttivo, esprimere il proprio parere scritto sulle domande di ammissione delle aziende che abbiano richiesto di aderire all'Associazione, controllando e valutando l'esistenza dei requisiti richiesti dagli Articoli Articolo 5, Articolo 6 e Articolo 7 nonché all'articolo 2 del Regolamento;
  - b) esprimere il proprio giudizio, a richiesta del Consiglio Direttivo, sul comportamento morale e professionale di Associate ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione o di una o più Associate, riguardo anche alle norme contenute nel Codice Deontologico;

- c) definire in veste di amichevole compositore, le vertenze professionali insorte fra Associate che fossero da queste deferite al giudizio del Collegio;
  - d) esprimere il proprio parere, a richiesta del Consiglio Direttivo, in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei rapporti intercorsi e/o pendenti tra le Associate ed AssAP.
- 39.6 Il Collegio dei Probiviri deve adempiere alle sue funzioni entro 60 giorni dalla data della richiesta o del deferimento, salvo proroga concessa dal Consiglio Direttivo, dandone informazione alle parti interessate; esprime i pareri senza formalità di rito valendosi dell'assistenza di esperti.
- 39.7 Salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, e ferme restando le prerogative dell'Assemblea per ciò che concerne la pronuncia di decadenza o di sospensione delle Associate, il suo parere è insindacabile nell'ambito dell'Associazione.
- 39.8 Nel caso di cessazione o rinuncia dalla carica di un Proboviro, viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che, alle ultime elezioni, ha ottenuto più voti senza risultare eletta.
- 39.9 Il costo della procedura davanti al Collegio dei Probiviri, in caso di riconosciuta responsabilità di una o più Associate, deve essere posto a carico della o delle stesse.

## ELEZIONI - PROCEDURA

### Articolo 40      **CANDIDATI**

- 40.1 In materia di elezioni si applicano le seguenti regole:
- a) Candidature:
    - (1) possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Rappresentanti delle Associate indicati ai sensi dell'Articolo 9;
    - (2) possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti anche personalità esterne, purché queste ultime siano indicate da almeno quattro Associate;
    - (3) possono candidarsi alla carica di Proboviro le persone di cui al Paragrafo 39.3
  - b) Ogni Associata può indicare la candidatura di un solo:
    - (1) Consigliere;
    - (2) Revisore dei Conti;
    - (3) Proboviro (quest'ultimo purché in possesso dei requisiti di cui al Paragrafo 39.3)
- 40.2 Le cariche associative non sono retribuite.

### Articolo 41      **LISTA DEI CANDIDATI, VOTAZIONE E SCRUTINIO**

- 41.1 Per l'elezione alle cariche sociali vige la seguente procedura, ad eccezione dei casi previsti dall'Articolo 31:
- a) un Consiglio Direttivo, da tenersi entro i 60 giorni antecedenti alla scadenza del mandato delle cariche associative, fissa la data delle elezioni;
  - b) i candidati alle cariche associative comunicano le loro candidature, via PEC entro 5 giorni lavorativi prima della data fissata per le elezioni, al Direttore Generale che, almeno 4 giorni prima della data fissata per le elezioni, le rende pubbliche all'interno dell'Associazione;

- c) il Direttore Generale provvede a redigere le liste dei candidati per l'elezione:
- (1) del Consiglio Direttivo, indicando altresì per ciascun candidato la Fascia che rappresenta;
  - (2) del Collegio dei Probiviri;
  - (3) dei Revisori dei Conti;
- d) ogni Associata ha diritto di esprimere per l'elezione:
- (1) del Consiglio Direttivo: il numero di voti ad essa attribuito ai sensi del Paragrafo 23.2 per ciascuno dei 15 Consiglieri da eleggere, fermo restando che tali voti dovranno essere espressi nel rispetto delle proporzioni di cui al Paragrafo 21.2.  
  
Per chiarezza, ciascuna Associata potrà esprimere il/i proprio/i diritto/i di voto in favore di (i) n. 8 Consiglieri espressione del Gruppo Fascia 1, (ii) n. 6 Consiglieri espressione del Gruppo Fascia 2 e (iv) n. 1 Consigliere espressione della Consulta Territoriale.
  - (2) del Collegio dei Probiviri: 3 voti;
  - (3) dei Revisori dei Conti: 2 voti;
- e) l'Assemblea indetta per le elezioni designa tre scrutatori e procede alle votazioni nonché al successivo scrutinio dei voti, restando inteso che tutte le operazioni di voto infra specificate devono svolgersi in un'unica giornata;
- f) risultano eletti alla carica:
- (1) di Consigliere, i candidati che abbiano ottenuto più voti nell'ambito della graduatoria dei candidati, per Gruppi Fasce. Nel caso in cui, per ogni Gruppo Fascia, i due candidati ultimi nella graduatoria degli eletti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede all'immediato ballottaggio tra i due soggetti e viene eletto alla carica il candidato che ha ottenuto più voti nel ballottaggio;
  - (2) di Revisore dei Conti / Probiviro, i candidati che abbiano ottenuto più voti nelle liste redatte per le cariche stesse.
- g) immediatamente dopo l'esito delle elezioni il Direttore Generale provvede ad accertare:
- (1) la corretta esecuzione di quanto contenuto nel precedente punto f);
  - (2) la lista dei Consiglieri eletti;
  - (3) che nessuna Associata abbia più di un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo;
  - (4) che la Consulta Territoriale abbia un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo;
  - (5) la necessità di un eventuale immediato ballottaggio tra i candidati Consiglieri, ultimi nella graduatoria degli eletti, che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;
- h) definite le liste degli eletti e la composizione dei vari organi associativi, il Direttore Generale provvede ad accertare che nel Consiglio Direttivo non vi siano più di 3 Rappresentanti per ogni Gruppo di Associate. S'intendono come appartenenti allo stesso gruppo le Associate che siano controllate direttamente da un'altra Associata o dalla capogruppo e/o che siano entrambe controllate anche indirettamente da una società terza ai sensi dell'art. 2359 c.c. n. 1 (il **Gruppo di Associate**);
- i) qualora risulti l'elezione di più di 3 Rappresentanti per uno stesso Gruppo di Associate,

il Direttore Generale, salvo il caso di rinuncia di uno o più degli eletti, provvede ad accertare chi siano i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e dichiara eletti i primi 3. In caso di parità si procede all'immediata votazione ponendo in ballottaggio i due o più.

#### **Articolo 42 CESSAZIONE DELL'ASSOCIATA**

- 42.1 Ove, per qualsiasi causa, un'Associata cessi di far parte dell'Associazione, i suoi Rappresentanti e gli altri soggetti che rivestono cariche associative decadono automaticamente e contemporaneamente dalle cariche stesse.
- 42.2 Per la loro sostituzione si applicheranno rispettivamente le procedure previste dallo Statuto.
- 42.3 Se il Rappresentante decaduto riveste la carica di Presidente dell'Associazione, uno dei Vicepresidente e/o il Direttore Generale devono procedere, ai sensi dell'Articolo 32.5.
- 42.4 La cessazione di un'Associata non comporterà la decadenza del suo Rappresentante (o altro soggetto) dalla carica alla quale questi sia stato eletto su indicazione dell'Associazione e/o di AssAP in qualsiasi ente nel quale l'Associazione e/o AssAP detengano un diritto di nomina.
- 42.5 La disposizione di cui al Paragrafo 42.4 che precede trova applicazione anche nel caso in cui il Rappresentante venga revocato dalla sua carica in seno all'Associata.

#### **Articolo 43 INCOMPATIBILITÀ**

Le cariche di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro sono incompatibili fra loro e non sono pertanto cumulabili nella stessa persona.

#### **Articolo 44 DIRETTORE GENERALE**

- 44.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'inquadramento, le funzioni e la retribuzione.
- 44.2 Il Direttore Generale rappresenta l'Associazione nelle varie sedi istituzionali, ed in particolare nella Commissione per la Pubblicità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 44.3 Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.
- 44.4 Il Direttore Generale dirige e controlla le elezioni verificandone il corretto andamento ai sensi dell'Articolo 40, dell'Articolo 41 e dell'Articolo 42.

#### **Articolo 45 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- 45.1 Addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata, nomina uno o più liquidatori, di cui determina i poteri e il compenso.
- 45.2 Gli eventuali fondi residui, esaurite le operazioni di liquidazione, saranno devoluti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.